

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

68° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2004

Presidenza del presidente CONTESTABILE

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(2906) Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
ARCHIUTTI (FI), relatore	4, 6
BEDIN (Mar-DL-U)	3, 4, 5 e <i>passim</i>
CICU, sottosegretario di Stato per la difesa . .	4, 6
NIEDDU (DS-U)	6
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	9

N.B.: *I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.*

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2906) Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate,
approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2906, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta del 12 maggio scorso era stata dichiarata chiusa la discussione generale ed era stato fissato al 19 maggio il termine per la presentazione degli emendamenti.

Comunico che la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio si sono pronunciate in senso non ostativo e che la Commissione affari esteri e la Commissione lavori pubblici hanno manifestato l'intenzione di non esprimere il parere.

Passiamo pertanto all'esame degli ordini del giorno.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, credo che l'ordine del giorno 0/2906/1/4^a si illustri da sé. Sottolineo soltanto che la sua *ratio* è che l'utilizzo di questo tipo di aeromobili ha bisogno di regole, come del resto il senatore Archiutti ha sottolineato nella sua relazione. In questo senso l'ordine del giorno chiede al Governo di adoperarsi affinché l'Unione Europea si doti al più presto di normative comuni per l'impiego dei velivoli a pilotaggio remoto.

Con l'ordine del giorno si pone altresì l'accento sull'opportunità di adottare la procedura della riserva parlamentare relativamente ad eventuali conclusioni della NATO sull'utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto anche in funzioni di combattimento, sottoponendo preventivamente per il parere alle Commissioni difesa del Senato e della Camera dei deputati le eventuali normative della NATO.

L'istituto della riserva parlamentare viene introdotto nel disegno di legge di riforma della legge La Pergola presentato dal Governo; si chiede cioè che, prima di assumere definitivamente una decisione in ambito europeo, il Governo italiano possa chiedere una sospensione di poche settimane per interpellare il Parlamento.

Riteniamo che anche per quanto concerne la regolamentazione di questa materia, che è destinata a cambiare in maniera significativa alcune metodologie di combattimento della NATO, il Parlamento debba essere informato prima che il Governo italiano firmi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

ARCHIUTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sulla prima parte dell'ordine del giorno 0/2906/1/4^a, purché sia riformulato il primo punto come segue: «impegna il Governo a continuare ad operarsi affinché la NATO e l'Unione Europea si dotino al più presto di normative comuni per l'impiego di velivoli a pilotaggio remoto».

Esprimo invece parere contrario sulla seconda parte dell'ordine del giorno, ossia quella dalle parole: «ad adottare la procedura della riserva parlamentare» alle seguenti: «normative della NATO».

CICU, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Bedin, accetta l'invito del relatore a riformulare l'ordine del giorno da lei presentato nel senso testé indicato?

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, concordo sulla riformulazione indicata dal relatore; se si tratta di dare atto che il Governo sta già lavorando affinché sia l'Unione Europea che l'Alleanza atlantica abbiano regole comuni per l'impiego di questo tipo di velivoli, sono senz'altro d'accordo.

Tuttavia, mi stupisce che la maggioranza e il Governo esprimano parere contrario sulla richiesta della procedura della riserva parlamentare relativamente a questo tipo di regolamento.

Mi permetto di ricordare la necessità che come Parlamento, in quanto organo di rappresentanza dei nostri concittadini, abbiamo il diritto e il dovere di essere almeno informati, pur convenendo sull'opportunità che gran parte della normativa che regola l'impiego degli APR sia stabilita da organismi multilaterali ed internazionali. Credo pertanto che le conclusioni a cui la NATO arriverà sull'utilizzo degli APR debbano essere sottoposte preventivamente al Parlamento per un parere. Questo non significa che, qualora il parere delle Camere fosse contrario, il Governo non potrebbe procedere. La riserva parlamentare è solo una riserva di carattere temporale, nel senso che il Governo si prende due o tre settimane per informare il Parlamento. Ribadisco: l'eventuale parere del Parlamento non è vincolante per il Governo.

PRESIDENTE. Essendo stata accolta dal Governo come raccomandazione, la prima parte dell'ordine del giorno 0/2906/1/4^a, presentato dal senatore Bedin e successivamente modificato su suggerimento del relatore, non sarà posta ai voti.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo che il secondo punto dell'ordine del giorno sia messo in votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti la seconda parte dell'ordine del giorno 0/2906/1/4^a presentato dal senatore Bedin.

Non è approvata.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

All'articolo 2 sono stati presentati alcuni emendamenti.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'emendamento 2.1 mira a chiarire che, nel caso in cui gli aeromobili a pilotaggio remoto siano impiegati per operazioni di supporto e di controllo delle frontiere, ovvero di protezione civile e quindi non per impieghi militari, non saranno sottoposti alle limitazioni previste all'articolo 2, sussistendo però la comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile.

Il comma 4 dell'articolo 2 prevede che «Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all'estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego degli APR non è sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2». Con l'emendamento 2.2 proponiamo di eliminare le parole «di crisi o», lasciando solo l'espressione «di conflitto armato», in quanto riteniamo che l'espressione «situazione di crisi» sia eccessivamente elastica e pertanto potrebbe dar luogo ad un impiego senza limitazioni in ogni occasione; viceversa, il termine «conflitto» è chiaro e quindi l'impiego senza limitazioni sarebbe circoscritto ad effettive esigenze di carattere militare.

Sulla base dell'informazione secondo cui la NATO starebbe elaborando specifiche normative relative a questo tipo di aeromobili, con l'emendamento 2.3 si chiede che, fino alla definizione di queste regole di carattere internazionale e, in particolare, in ambito NATO, gli aeromobili senza pilota in dotazione alle Forze armate italiane possano essere impiegati soltanto a scopo difensivo e non anche in operazioni di attacco.

Infine, l'emendamento 2.4 costituisce un rafforzativo rispetto al precedente emendamento 2.3, appena illustrato. Anche in questo caso, si fanno salve le disposizioni e le norme che verranno elaborate in ambito NATO; tuttavia, finché tali norme non saranno state presentate e approvate, si chiede che gli APR in dotazione alle Forze armate italiane non possano essere dotati di alcun armamento, cioè che servano solo per compiti di ricognizione. Concludo ribadendo la particolare importanza delle proposte emendative 2.3 e 2.4, volte a consentire un uso esclusivamente difensivo, e senza alcun armamento opzionale, degli aeromobili a pilotaggio remoto.

ARCHIUTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

CICU, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Gubert, dichiaro decaduto l'emendamento 2.5.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Bedin.

Non è approvato.

NIEDDU (*DS-U*). Signor Presidente, dal momento che gli altri senatori appartenenti al Gruppo DS-L'Ulivo stanno abbandonando l'Aula della Commissione, chiedo la verifica del numero legale prima di procedere alle successive votazioni.

(Il Presidente procede alla verifica del numero legale).

PRESIDENTE. Poiché la Commissione non è in numero legale, sospendo la seduta per venti minuti.

I lavori, sospesi alle ore 15,30, sono ripresi alle ore 15,50.

PRESIDENTE. Riprendiamo la votazione dei rimanenti emendamenti all'articolo 2.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Bedin.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Bedin.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei ricordare a tutti i colleghi che questo emendamento è particolarmente importante dal punto di vista della decisione che complessivamente come Parlamento affidiamo alle Forze armate. Il relatore si è detto convinto che questo tipo di aeromobili non possa essere dotato di alcun armamento. Se questa è la convinzione del relatore, se questa è la convinzione della maggioranza, io credo che sia giusto scriverlo nella legge. Peraltro, l'emendamento va in questa direzione ma non in senso assoluto, nel senso che esso prevede che gli

APR non possano essere dotati di armamento fino a quando non vi saranno regole comuni stabilite in ambito NATO; quindi, non si tratta di una preclusione di carattere generale, bensì di una preclusione temporale, cioè fino al momento in cui non avremo regole condivise.

Ribadisco che noi non intendiamo ostacolare una scelta compiuta dalle Forze armate e che concordiamo con l'utilizzo di questo tipo di aereo, ma vogliamo che esso in questa fase sia destinato esclusivamente agli scopi che si è detto di voler perseguire, cioè ad aumentare la capacità di *intelligence*, di controllo del territorio e di informazione, in modo da dare maggiore sicurezza alle nostre Forze armate. Questi aeromobili non devono però essere utilizzati anche per attacchi armati, e questo anche per una questione di sicurezza; credo che i cittadini italiani non gradirebbero sapere che sulla loro testa volano aerei senza pilota che trasportano armi.

Insisto quindi per la votazione di questo emendamento, perché lo ritengo in linea con quanto detto dal relatore nella sua relazione ed anche corrispondente alle esigenze dei nostri cittadini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Bedin.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, dichiaro il voto di astensione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

Condividiamo l'opportunità che le nostre Forze armate siano dotate di questo tipo di velivoli e siamo anche convinti che il loro utilizzo debba essere inquadrato all'interno di un ordinamento europeo secondo norme stabilite a livello di Alleanza atlantica; del resto, il Governo si sta già adoperando in tal senso.

Il nostro voto di astensione è motivato dal mancato accoglimento, da parte della maggioranza e del Governo, degli emendamenti a mia firma e, in particolare, dal rifiuto di accogliere la seconda parte dell'or-

dine del giorno da me presentato, con la quale richiedevo l'istituto della riserva parlamentare relativamente agli accordi, che verranno raggiunti in sede NATO, per l'utilizzo degli APR. Poiché si tratta di strumenti il cui impiego può essere particolarmente significativo, sia a livello nazionale per il controllo delle frontiere, sia per la sicurezza delle nostre Forze armate in missioni internazionali, è evidente che il Parlamento dovrebbe poter esprimere la sua opinione prima che regole comuni siano sottoscritte dal Governo. Il voto di astensione, lo ripeto, nasce dal fatto che viene negato al Parlamento di conoscere preventivamente tali regole e di poterle giudicare.

Comunque, nel merito, concordiamo sul fatto che le Forze armate siano dotate di queste strumentazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,15.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 2906

Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate

ORDINI DEL GIORNO

0/2906/1/4^a

BEDIN

La 4^a Commissione permanente, riunita in sede deliberante, in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 2906,

premesso che:

le disposizioni nazionali sull'impiego da parte delle Forze Armate italiane di velivoli a pilotaggio remoto non possono fare riferimento ad una specifica normativa, a livello internazionale ed europeo, che disciplini l'utilizzo di tali sistemi;

osservato che dal marzo del 2002 è attivo un gruppo di lavoro della NATO per lo studio della possibilità di utilizzare tali velivoli anche con funzioni di combattimento;

considerato che i velivoli a pilotaggio remoto possono costituire uno strumento rilevante del sistema di sicurezza e di difesa europea, in particolare per quanto riguarda il controllo delle frontiere esterne dell'Unione e la partecipazione dell'Unione Europea ad operazione di pace fuori dai propri confini,

impegna il Governo:

ad adoperarsi attivamente perchè l'Unione Europea si doti al più presto di normative comuni per l'impiego dei velivoli a pilotaggio remoto;

ad adottare la procedura della riserva parlamentare relativamente ad eventuali conclusioni NATO sull'utilizzo degli APR anche in funzione di combattimento e di sottoporre preventivamente alle Commissioni Difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per il parere le normative della NATO.

0/2906/1/4^a (nuovo testo)

BEDIN

La 4^a Commissione permanente, riunita in sede deliberante, in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 2906,

premesso che:

le disposizioni nazionali sull'impiego da parte delle Forze Armate italiane di velivoli a pilotaggio remoto non possono fare riferimento ad una specifica normativa, a livello internazionale ed europeo, che disciplina l'utilizzo di tali sistemi;

osservato che dal marzo del 2002 è attivo un gruppo di lavoro della NATO per lo studio della possibilità di utilizzare tali velivoli anche con funzioni di combattimento;

considerato che i velivoli a pilotaggio remoto possono costituire uno strumento rilevante del sistema di sicurezza e di difesa europea, in particolare per quanto riguarda il controllo delle frontiere esterne dell'Unione e la partecipazione dell'Unione Europea ad operazioni di pace fuori dai propri confini,

impegna il governo:

a continuare ad adoperarsi affinché la Nato e l'Unione europea si dotino al più presto di normative comuni per l'impiego di velivoli APR;

ad adottare la procedura della riserva parlamentare relativamente ad eventuali conclusioni NATO sull'utilizzo degli APR anche in funzione di combattimento e di sottoporre preventivamente alle Commissioni Difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per il parere le normative della NATO.

Art. 1.*(Definizione)*

1. Ai fini della presente legge, per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato «APR», si intende un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo.

Art. 2.*(Autorizzazione e limiti all'impiego degli APR
in dotazione alle Forze armate)*

1. In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini l'aeronavigabilità e l'impiego di APR nel sistema del traffico aereo generale, le Forze armate italiane sono autorizzate ad impiegare APR in dotazione in attività operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale.

2. L'impiego degli APR avviene nell'ambito di spazi aerei determinati e con le limitazioni stabilite nell'apposito documento tecnico-operativo adottato dall'Aeronautica militare, sentita la Forza armata che impiega gli APR, e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di concerto con l'ENAV Spa, per gli aspetti di gestione e controllo del traffico aereo.

3. Le limitazioni di cui al comma 2, riguardanti i profili di missione, le procedure operative, le aree di lavoro e gli equipaggiamenti, sono stabilite nel rispetto dei principi della sicurezza del volo.

4. Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all'estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego degli APR non è sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2.

EMENDAMENTI

2.5

GUBERT

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè per le attività di concorso ad operazioni di organizzazioni internazionali o su loro mandato miranti ad assicurare la pace, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della Costituzione».

2.1

BEDIN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel corso di operazioni di supporto al controllo delle frontiere o agli interventi della Protezione civile sul territorio nazionale l'impiego degli APR non è sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2, ma esso è soggetto alla previa comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile».

2.2

BEDIN

Al comma 4, sopprimere le parole: «di crisi o».

2.3

BEDIN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Fino alla definizione di specifiche normative in ambito NATO, gli APR in dotazione alle Forze Armate italiane possono essere impiegati soltanto a scopo difensivo».

2.4

BEDIN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Fino alla definizione di specifiche normative in ambito NATO, gli APR in dotazione alle Forze Armate italiane non potranno essere dotati di alcun armamento».

Art. 3.

*(Identificazione e regime amministrativo degli APR
in dotazione alle Forze armate)*

1. Gli APR in dotazione alle Forze armate sono identificati dal contrassegno di nazionalità e da un codice assegnato dalla direzione generale degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa, previo accertamento della rispondenza degli aeromobili ai requisiti tecnici contrattualmente definiti sulla base delle esigenze operative. La medesima direzione generale predispone un apposito elenco dei codici assegnati.

2. Ai fini del regime amministrativo e della navigazione aerea, gli APR in dotazione alle Forze armate sono considerati aeromobili militari.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.